

## **TI\_GERICHTE 12.2007.40 vom 7. Februar 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-02-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2007.40](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2007.40)

FR: TI\_GERICHTE 12.2007.40 du 7 février 2008

IT: TI\_GERICHTE 12.2007.40 del 7 febbraio 2008

### **Regeste**

Contratto di lavoro: stipendio durante assenza per malattia, valore di prova di un certificato medico

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

febbraio 2008 /lw In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli segretaria: Verda, vicecancelliera sedente per statuire nelle cause - inc. n. DI.2005.109 e n. DI.2005.162 della Pretura della giurisdizione di Locarno Città - promossa con istanze 23 giugno 2005 e 7 settembre 2005 da AO 1 rappr. dall 'RA 2 contro AP 1 rappr. dall ' RA 1 in materia di contratto di lavoro, con cui l ' istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di " fr. 7 ' 454.- salario aprile e maggio 2005, indennità perdita di salario a seguito di malattia maggio e giugno 2005 " (istanza 23 giugno 2005) e di " fr. 11 ' 181.- per salario giugno, luglio, agosto 2005 " (istanza 7 settembre 2005), specificati in sede di discussione orale in complessivi fr. 13 '290.-, salvo adeguamenti a causa del persistere della malattia, e fissati in sede di conclusioni a complessivi fr. 27'311.- netti oltre interessi al 5% "dal momento in cui le varie spettanze dovute sono maturate" ; domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione di entrambe le istanze e che il Segretario assessore con sentenza 26 gennaio 2007 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a versare all ' istante fr. 23 ' 456.60 oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2005; appellante la convenuta che con atto di appello 8 febbraio 2007 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere le istanze limitatamente a complessivi fr. 2'395.25 (stipendio aprile 2005 e dal 1° all'8 maggio 2005, dedotta la penale prevista dall'art. 377d CO) oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2005, con protesta di ripetibili di entrambe le sedi; mentre l'istante nelle sue osservazioni 23 febbraio 2007 propone di respingere l'appello, pure con protesta di ripetibili; letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, ritenuto in fatto: A. AP 1, \_\_\_\_\_ (ora \_\_\_\_\_), ha assunto dal 15 marzo 2004 AO 1 in qualità di agente di sicurezza ausiliario a ore (doc. A). Il contratto prevedeva che la durata del lavoro era da concordare tra le parti settimanalmente/mensilmente, con garanzia per il lavoratore di almeno 45 ore mensili (clausola n. 2), che il salario era di fr. 22.- netti all'ora, una volta dedotta, tra le altre cose, una percentuale dello 0.62% quale assicurazione malattia (allegato 1). Nel contratto, poi, era prevista una clausola riguardante lo stipendio in caso di impedimento al lavoro a causa di malattia (n. 7). B. A seguito di una discussione tra AO 1 e \_\_\_\_\_, amministratore unico della datrice di lavoro, sulle vacanze che il lavoratore avrebbe voluto godere dal 9 maggio 2005 e che invece la datrice di lavoro non voleva concedergli, l'8 maggio 2005 il lavoratore ha inviato un messaggio telefonico a \_\_\_\_\_ comunicandogli, in sintesi, che in ottemperanza ai suoi doveri contrattuali

l'indomani non vi sarebbe stata, da parte sua, alcuna "interruzione di servizio", di modo che non vi era motivo di non provvedere al versamento del suo stipendio e lo pregava di comunicargli il programma lavorativo così da potersi organizzare. Il giorno successivo il lavoratore ha comunicato telefonicamente alla datrice di lavoro la propria inabilità lavorativa totale per malattia. Recatosi dal medico dott. \_\_\_\_\_ (audizione 8 marzo 2006 teste dott. \_\_\_\_\_, pag. 1), egli ha quindi inviato alla datrice di lavoro un certificato medico che attestava tale sua incapacità (doc. D e 3), confermata anche dal certificato 9 maggio 2005 dello psicologo \_\_\_\_\_ e dai suoi successivi attestati mensili, dai quali è risultata un'inabilità lavorativa totale fino al dicembre 2005 (doc. F, pag. 2 segg., L, M e N) e del 70% dal 1° gennaio 2006 fino al 31 maggio 2006 (doc. O - S), allorquando il lavoratore è risultato essere nuovamente abile al 100% (doc. T). C. L'11 maggio 2005 la datrice di lavoro, preso atto del certificato medico inviatole, ha chiesto al lavoratore di volersi sottoporre a una visita, il 13 maggio successivo, da parte del dott. \_\_\_\_\_, onde verificare il suo stato di salute, pena la nullità del certificato a lei notificato (doc. 3). Il 18 maggio successivo la datrice di lavoro ha sollecitato l'incontro testé citato, chiedendo inoltre la consegna del tesserino di porto d'arma e del permesso cantonale per svolgere le attività di sicurezza "momentaneamente sospesi vista la natura della sua malattia" (doc. H). Copia di tale lettera è stata inviata dalla datrice di lavoro alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione. Tali documenti sono stati consegnati dal lavoratore il giorno successivo (doc. H). Il 31 maggio 2005 l'ufficio testé citato ha comunicato alla datrice di lavoro di aver annullato l'autorizzazione rilasciata a AO 1 per lo svolgimento di attività private di investigazione e sorveglianza, nonché il permesso di porto d'armi (doc. G). L'11 giugno 2005 l'RA 2, in rappresentanza del lavoratore, ha chiesto alla datrice di lavoro la trasmissione di un "conteggio di liquidazione" e il relativo pagamento, considerato che "con il 31 maggio 2005 i rapporti di lavoro tra le parti sono terminati" (doc. 1). D. Con istanza 23 giugno 2005 AO 1 si è rivolto alla Pretura di Locarno Città per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di "fr. 7 ' 454.- salario aprile e maggio 2005, indennità perdita di salario a seguito di malattia maggio e giugno 2005" (inc. n. DI.2005.109). Il 7 settembre 2005 egli ha inoltre chiesto la condanna al pagamento di fr. 11 ' 181.- "per salario giugno, luglio, agosto 2005" (inc. n. DI.2005.162). All'udienza di discussione il Segretario assessore ha ordinato la congiunzione delle due azioni. L'istante ha spiegato che la sua pretesa ammonta a fr. 2 ' 215.- netti per lo stipendio di aprile 2005, a fr. 750.- per i primi otto giorni del mese di maggio 2005 e a fr. 10 ' 325.- quale indennità per malattia (ovvero fr. 11 ' 075.- ./ fr. 750.-), per complessivi fr. 13 ' 290.-, salvo modifiche a seguito del protrarsi della stessa. Alla medesima si è opposta la convenuta. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale. L'istante ha prodotto un memoriale scritto nel quale ha aumentato la sua pretesa a complessivi fr. 27 ' 311.- netti per lo stipendio di aprile 2005 e dei primi otto giorni di maggio 2005, così come per indennità di malattia dal restante mese di maggio 2005 fino al maggio 2006 (totale fino al dicembre 2005 compreso e del 70% dal gennaio al maggio 2006), ovvero fino al momento di cessazione dell'inabilità lavorativa, oltre interessi al 5% "dal momento in cui le varie spettanze dovute sono maturate". Nel proprio allegato conclusivo la convenuta ha invece confermato la propria posizione. Con sentenza 26 gennaio 2007 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha accolto parzialmente le istanze, condannando la convenuta al pagamento di complessivi fr. 23 ' 456.60 oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2005. E. Con appello 8 febbraio 2007 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere le istanze limitatamente a complessivi fr. 2'395.25 (stipendio aprile 2005 e dal 1° all'8 maggio 2005,

dedotta la penale prevista dall'art. 377d CO) oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2005. Con osservazioni 23 febbraio 2007 l'istante propone di respingere il gravame. Considerato in diritto: 1. Il Segretario assessore ha dapprima accertato che l'istante aveva lavorato fino all'

#### **E. 8**

maggio 2005 e che la convenuta non ha contestato di dover versare lo stipendio di aprile 2005 e dei primi otto giorni di maggio 2005. Sulla scorta del carteggio processuale egli ha tuttavia quantificato il salario di aprile 2005 in fr. 2'211.- netti (anziché i fr. 2'215.- richiesti) e dei primi otto giorni di maggio 2005 in fr. 737.- (invece dei fr. 750.- domandati). Quanto alle indennità per malattia dal

#### **E. 9**

maggio 2005, che i "sintomi si sono recentemente aggravati", motivo per cui era necessaria un'inabilità lavorativa (doc. F, pag. 2). Poco importa quindi che il lavoratore soffrisse di depressione già prima del maggio 2005, poiché tale patologia non raggiungeva una gravità tale da implicare la sospensione dell'attività lavorativa. Anche su questo punto l'appello dev'essere pertanto respinto. 5. La convenuta contesta poi la validità dei certificati dello psicologo \_\_\_\_\_, poiché quest'ultimo non è un medico e, quindi, non può validamente allestire certificati medici (appello, pag. 4 in basso). Indipendentemente dalla questione di sapere se le attestazioni di uno psicologo possono essere trattate alla stregua di un certificato medico, va rilevato che la prova dell'esistenza della malattia non deve necessariamente fondarsi su certificati, per l'appunto, medici (Gnaegi, *Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie*, Zurigo 1996, pag. 68 con riferimenti; Brühwiler, *Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag*, Berna 1996, 2ª ediz., pag. 153). Le dichiarazioni scritte dello psicologo \_\_\_\_\_, che si voglia definirle o meno certificati "medici", sono state confermate dallo stesso in sede di audizione testimoniale (verbale 10 aprile 2006, pag. 2). Per tacere del fatto che, come pertinentemente spiegato dal Segretario assessore (con riferimento all'opinione del prof. Olivier Guillod, direttore dell'Istituto di diritto della salute di Neuchâtel, pubblicata sul sito [www.federation-patronale.ch](http://www.federation-patronale.ch), sotto il capitolo *Informations juridiques, Le certificat médical en droit du travail*) un'attestazione di inabilità lavorativa può essere rilasciata anche da altri professionisti del settore sanitario, quali a esempio uno psicologo o un chiropratico, nella misura in cui l'incapacità risulta da una patologia la cui diagnosi non è di esclusiva competenza di un medico. Da parte sua, l'appellante sostiene che la malattia esula dal campo di competenza dello psicologo (appello, pag. 5 in alto), ritenendo che tale circostanza è "evidente". Al contrario, tale circostanza non può ritenersi notoria e il suo asserto, sprovvisto della benché minima prova, si esaurisce in una mera asserzione di parte. Nella fattispecie, poi, va ricordato che la malattia, seppur fino alla data del certificato medico 30 settembre 2005, è stata anche attestata dal medico dott. \_\_\_\_\_ (doc. F, pag. 1 e 7; audizione 8 marzo 2006, pag. 2). Non vi è quindi motivo di dubitare dell'esistenza della malattia e dell'inabilità lavorativa per il fatto che parte delle dichiarazioni sono state redatte da uno psicologo. Al riguardo, la censura dell'appellante non può pertanto essere seguita. 6. L'appellante sostiene inoltre che il certificato medico 25 agosto 2005 del dott. \_\_\_\_\_ è tardivo, poiché il lavoratore avrebbe dovuto rivolgersi immediatamente, il 9 maggio 2005, a un medico (appello, pag. 4 in basso). Se non che, lo stesso dott. \_\_\_\_\_, sentito come teste, ha dichiarato di aver visitato l'istante proprio il 9 maggio 2005 e di aver riscontrato uno stato depressivo con sintomi importanti (audizione 8 marzo 2006, pag. 1). Inoltre, come spiegato dal Segretario

assessore (sentenza impugnata, pag. 3 in mezzo) il certificato medico 9 maggio 2005 del dott. \_\_\_\_\_, sebbene non agli atti, è stato inviato tempestivamente alla convenuta, tant'è che nel carteggio processuale vi è una conferma di ricezione di un invio raccomandato 9 maggio 2005 dell'istante alla convenuta (doc. D) e una missiva sottoscritta da \_\_\_\_\_, amministratore unico di quest'ultima, nella quale si prende atto "del certificato medico inviatomi in data 9 maggio 2005" (doc. 3). Anche su questo punto l'appello dev'essere quindi respinto. 7. La convenuta afferma altresì che al lavoratore era stato chiesto di sottoporsi a una visita da parte del dott. \_\_\_\_\_, al fine di verificare la sussistenza o meno della malattia. L'istante non si è tuttavia presentato all'appuntamento

### **E. 13**

maggio 2005 non sussisteva o vi era stato un impedimento dello stesso medico, non necessariamente che il lavoratore si era rifiutato di farsi visitare. Al riguardo, non va invero dimenticato che, come illustrato sopra (consid. 3.1), compete al datore di lavoro provare l'inattendibilità del certificato medico prodotto dal lavoratore. Spetta quindi alla convenuta dimostrare che il lavoratore si era rifiutato di farsi visitare da un altro medico. Dal carteggio processuale emerge, inoltre, che il 20 maggio 2005 l'istante ha effettivamente contattato telefonicamente, per una durata di circa cinque minuti, lo studio medico del dott. \_\_\_\_\_ (doc. I; audizione teste dott. \_\_\_\_\_, pag. 2). L'appellante sostiene che il medico, non avendo in tale occasione discusso direttamente con l'istante, non ha eventualmente potuto comunicargli di non ritenere necessaria una visita (appello, pag. 5 in mezzo). Dall'audizione del dott. \_\_\_\_\_ emerge effettivamente che l'istante ha parlato solo con le sue collaboratrici. Tuttavia, egli "non ramment[a] con precisione cosa [l'istante] abbia detto alle mie signorine" (audizione 9 giugno 2006, pag. 2). La datrice di lavoro non ha quindi comprovato il contenuto della telefonata in questione e che, quindi, l'omessa visita sia imputabile al rifiuto del lavoratore. In sintesi, la datrice di lavoro non ha comprovato che il lavoratore non fosse impedito a lavorare senza sua colpa. 8. L'appellante prosegue ribadendo la sua richiesta di condannare l'istante, per via di compensazione con le spettanze del lavoratore per i mesi di aprile e maggio 2005, al pagamento di un quarto del salario mensile giusta l'art. 337d cpv. 1 CO, poiché egli ha abbandonato senza una causa grave l'impiego (appello, pag. 5 seg.). La censura non può essere condivisa. Come del resto illustrato in precedenza, la datrice di lavoro non ha dimostrato l'inesistenza dell'impedimento, da parte del lavoratore, di lavorare senza sua colpa, e non può dunque prevalersi di un abbandono del posto di lavoro. 9. La datrice di lavoro ribadisce che l'istante non ha comunque diritto a indennità per malattia, poiché non è stata stipulata né un'assicurazione collettiva che copra tale rischio né un'assicurazione individuale, dato che il lavoratore non ha restituito il formulario all'istituto di assicurazione (appello, pag. 6 in mezzo). Il Segretario assessore ha spiegato che il contratto di lavoro di cui al doc. A prevedeva l'obbligo, da parte della datrice di lavoro, da lei peraltro non contestato, di assicurare il lavoratore contro la perdita di guadagno a seguito di malattia (clausola n. 7). Quanto alle allegazioni della convenuta circa il formulario non restituito dal lavoratore, il primo giudice ha ritenuto che esse si esaurivano in mere asserzioni di parte (sentenza impugnata, pag. 13 seg.). L'appellante si limita a ribadire il proprio punto di vista, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione del Segretario assessore. Dal carteggio processuale emerge che dallo stipendio mensile del lavoratore era dedotta una percentuale dello 0.62% per "ass. malattia" (doc. A, allegato 1), mentre la convenuta non risulta nemmeno essere assicurata presso la \_\_\_\_\_ per la perdita di guadagno di malattia (doc. I edizione da \_\_\_\_\_). La censura dell'appellante, che imputa al lavoratore la colpa della mancata

copertura assicurativa, per nulla comprovata, non può quindi essere seguita. 10. Per i motivi che precedono, l'appello, nella misura in cui ricevibile, dev'essere respinto. Non si percepiscono tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CC e art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC per rinvio dell'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il valore litigioso determinante per l'impugnabilità al Tribunale federale è di fr. 21 ' 061.35. Tale importo si ottiene sottraendo dai fr. 23 ' 456.60 accordati al lavoratore dal primo giudice i fr. 2 ' 395.25 riconosciuti dall'appellante. Per questi motivi, richiamato l'art. 148 CPC, dichiara e pronuncia: 1. L'appello 8 febbraio 2007 di AP 1 è respinto. 2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia. L'appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1'400.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione: -; - RA 2. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente

La segretaria Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.- in materia di contratto di lavoro; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.